



A.R.P.A.
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
Umbria

REGOLAMENTO
per la disciplina delle frequenze volontarie presso le strutture dell'Agenzia
(Approvato con determinazione del Direttore Generale n. 325 del 12/06/2006 e successivamente
integrato con provvedimento n. 450 del 27/08/2007)

ARPA Umbria si rende disponibile ad ospitare presso le proprie strutture studenti, diplomati e laureati in discipline che trovano riscontro ed applicazione nelle attività in cui è istituzionalmente impegnata l'Agenzia.

La frequenza volontaria presso l'ARPA da parte dei soggetti sopra indicati, ha come finalità quella di offrire a coloro che desiderano operare nel settore ambientale la possibilità di arricchire e perfezionare le proprie conoscenze ed acquisire esperienza operativa.

L'inserimento dei frequentatori volontari nelle strutture dell'Agenzia viene regolamentato dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art.1 (Ammissioni)

1. Per l'ammissione alla frequenza volontaria è necessaria la maggiore età del soggetto interessato.
2. Il numero e la tipologia degli ammessi alla frequenza volontaria nelle strutture dell'ARPA viene stabilito di norma con cadenza biennale e nell'ambito delle rispettive competenze, dal Direttore Generale e dai Direttori di Dipartimento, sentiti i responsabili delle strutture. L'individuazione del numero dei volontari da ammettere, da effettuare con apposito provvedimento pubblicato nell'Albo delle determinazioni, è vincolata al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Legge regionale 9/1998.
3. L'individuazione del numero degli ammessi alla frequenza volontaria è subordinata alla possibilità delle strutture dell'ARPA di poter assicurare a questi un'adeguata attenzione e una postazione dignitosa.
4. Le singole ammissioni, nell'ambito delle predeterminate disponibilità, avvengono con specifica autorizzazione rilasciata a seguito di domanda degli interessati.

Art.2 (Durata del volontariato)

1. La frequenza volontaria è ammessa, di norma, per una sola volta e presso una sola struttura di ARPA Umbria.
2. Il periodo temporale di frequenza ammesso è sino a dodici mesi ed è svolto presso la struttura inizialmente individuata.
3. Terminate le attività, eventuali ulteriori periodi di frequenza volontaria possono essere eccezionalmente autorizzati nel caso in cui sussistano le disponibilità di cui al comma 2, art.1, e non siano presenti altre richieste di nuove ammissioni.

Art. 3 (Domanda)

1. Nelle domande di ammissione alla frequenza volontaria presso l'ARPA gli interessati dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge 15/1968:

- il titolo di studio posseduto;
- il conseguimento di eventuale diploma di abilitazione professionale e/o attestati di frequentazione di corsi post-diploma o laurea;
- le motivazioni per le quali viene richiesta l'ammissione alla frequenza;

- la materia specifica sulla quale intendono effettuare il volontariato;
 - di impegnarsi a provvedere prima dell'inizio del volontariato alla stipula di una polizza infortuni e responsabilità civile verso terzi che li assicuri contro gli infortuni professionali e danni connessi alla frequenza.
2. Le domande devono contenere, oltre alle generalità del richiedente, il recapito presso cui fare ogni necessaria comunicazione.

Art.4
(Autorizzazione)

1. Le richieste di autorizzazione vanno indirizzate alla Unità Operativa Amministrativa che provvederà a curare l'iter previsto per la concessione.
2. L'autorizzazione è subordinata all'acquisizione del parere favorevole dei Dirigenti responsabili delle strutture in cui il richiedente dovrebbe essere accolto, all'accertamento della disponibilità numerica di cui all'art. 1 nonché all'accettazione da parte del *Tutor* dello svolgimento dell'attività di controllo con le conseguenti responsabilità.
3. L'autorizzazione a frequentare le strutture dell'ARPA, ove sussistano le condizioni, viene concessa all'interessato che ne ha fatto richiesta con Determinazione del Direttore dell'Unità Operativa Amministrativa il cui contenuto sarà portato a conoscenza della struttura ospitante, del *Tutor*, e del volontario.
4. Dopo l'adozione della Determinazione da parte del Direttore dell'Unità Operativa Amministrativa, si può attivare la frequenza volontaria presso la struttura designata.
5. L'inizio della frequenza prima dell'adozione della Determinazione così come il protrarsi della frequenza oltre il periodo autorizzato, comporta l'assunzione di responsabilità civile e amministrativa da parte del *Tutor*.
6. La frequenza è comunque subordinata alla esibizione alla competente struttura amministrativa, che ne tratterà copia autentica, da parte del volontario, dell'originale della polizza assicurativa di cui al successivo art. 5, nonché di una dichiarazione debitamente sottoscritta nella quale si attesta:
 - di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente i contenuti del presente Regolamento;
 - di riconoscere che l'ARPA ha nei suoi confronti il solo ed esclusivo obbligo della concessione alla frequenza nei limiti ed alle condizioni stabilite con il presente Regolamento;
 - di essere a conoscenza che in caso di proroga del periodo di volontariato la mancata presentazione del rinnovo della polizza assicurativa costituisce decadenza dall'autorizzazione alla frequenza.
 - di essere altresì a conoscenza che la frequenza volontaria non configura per i soggetti ammessi titolo preferenziale in caso di selezione, né può creare aspettative o diritto alcuno, né dà titolo a partecipare a corsi di aggiornamento organizzati da e per conto dell'Agenzia.

Art. 5
(Coperture assicurative)

1. Il volontario dovrà stipulare un contratto di assicurazione a suo favore per la copertura degli infortuni professionali e responsabilità civile verso terzi connessi alla frequenza, con validità pari alla durata della stessa.
2. L'assicurazione di cui al precedente comma deve essere ripetuta con le medesime modalità in caso di proroga o di eventuali recuperi.

Art.6
(Affidamento al *Tutor*, responsabilità ed obblighi connessi alla frequenza)

1. Il Responsabile della struttura interessata provvederà ad individuare il nominativo del *Tutor*, nonché del supplente in caso di assenza, cui dovrà fare riferimento il volontario. Le modalità di

svolgimento dell'orario dovranno da questi essere concordate con il *Tutor*, stabilendo la fascia di orario in cui distribuire la frequenza volontaria, comunque ricadente in quella prevista per la normale apertura e chiusura degli uffici.

2. Il volontario si impegna alla migliore diligenza e, pur non dovendo rispettare un preciso orario, è tenuto a certificare su apposito registro la propria presenza nella struttura in cui risulta inserito, in particolare ove intenda ottenere attestati in tal senso; spetta al *Tutor* il controllo sulla regolarità della frequenza nonché l'attestazione finale della stessa.

3. Il volontario, che non può essere in nessun caso parte produttiva in maniera autonoma nello svolgimento delle attività né eseguire attività di specifica competenza del personale dipendente dell'ARPA, è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dal *Tutor* cui è affidato.

4. Il *Tutor* non può consentire al volontario di svolgere autonomamente funzioni attive, né tantomeno consentirne la partecipazione ad attività esterna di tipo formativo in sostituzione della frequenza.

5. I volontari sono obbligati al rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione individuale e collettiva vigenti nella struttura frequentata e sono tenuti a seguire gli indirizzi in tal senso forniti dal Responsabile per la sicurezza.

6. I volontari, per quanto venga a loro conoscenza, sono tenuti alla massima riservatezza e ad attenersi a quanto stabilisce il codice penale in materia di garanzie a tutela del contenuto di documenti segreti e di segreto professionale, nonché al rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. Ogni informazione o notizia che comunque apprendano a causa della loro frequenza dovrà essere mantenuta segreta, salvo che non sia o diventi di pubblico dominio per fatto a loro non imputabile. Parimenti ogni documento, relazione, stampato, modulo, nota, appunto, etc. a loro consegnati o da loro redatti apparterrà all'ARPA e a quest'ultima dovrà essere consegnato al termine della frequenza.

7. La frequenza volontaria non impegna l'ARPA Umbria a fornire abbigliamento, divise o cartellini di riconoscimento salvo quello indicante lo *status* di volontario.

Art.7

(Revoca dell'autorizzazione)

1. Al fine di consentire la frequenza al maggior numero di richiedenti, l'autorizzazione già concessa è soggetta a revoca nel caso in cui il volontario, senza averne dato notizia, risulti assente per quindici giorni continuativi.

2. La frequenza può essere dal volontario interrotta in qualsiasi momento previa comunicazione al *Tutor*. In questa ipotesi non potrà farsi luogo a riammissione o proroga.

3. L'Agenzia si riserva di disporre a proprio insindacabile giudizio l'anticipo della cessazione del periodo di frequenza volontaria concesso.

Art.8

(Attestazione di frequenza)

1. Al termine del periodo autorizzato, su richiesta dell'interessato, il Direttore dell'Unità Operativa Amministrativa provvederà a rilasciare, senza alcuna valutazione di merito o giudizio, un attestato di frequenza redatto sulla base della certificazione rilasciata a tal proposito dal *Tutor*.

2. L'attestato verrà rilasciato esclusivamente a fronte di una presenza, che sia pari ad almeno il novanta per cento dei giorni di frequenza complessiva concessa, certificata da apposita dichiarazione del *Tutor*.

Art. 9

(Assenze)

1. Per non incorrere nella decadenza, eventuali assenze a qualunque titolo effettuate, dovranno essere tempestivamente segnalate al *Tutor* e giustificate. Le giustificazioni delle assenze rese in forma scritta e accettate dal *Tutor*, dovranno da questi essere allegate alla certificazione relativa alla presenza, che al termine del periodo dovrà essere trasmessa all'Ufficio AA.GG. e Amministrazione competente perché provveda alla custodia.
2. I giorni di assenza giustificata che incidano sulla frequenza minima di cui all'art. 8, comma 2, possono essere recuperati al termine del periodo autorizzato, mediante prolungamento dello stesso per tanti giorni quanti sono quelli necessari al raggiungimento del suddetto minimo e comunque per un tempo non superiore a un mese, purché vi sia corrispondente prolungamento della copertura assicurativa e disponibilità della struttura ospitante e del tutor.

Art. 10
(Sospensione)

1. In via eccezionale, per gravi motivi, è consentita la sospensione della frequenza volontaria per una sola volta e dietro formale autorizzazione del *Tutor*.
2. In ogni caso la sospensione non può avere durata superiore a un mese.
3. Effetto della sospensione è lo spostamento per un tempo corrispondente a questa del periodo di frequenza.
4. L'autorizzazione alla sospensione è subordinata ad adeguata estensione del periodo di validità della copertura assicurativa.
5. Per non incorrere nella decadenza, il volontario, al termine della sospensione, è tenuto a riprendere la frequenza

Art. 11
(Proroga)

1. Si intende per proroga il prolungamento del periodo di frequenza senza soluzione di continuità.
2. La proroga può essere concessa per un periodo massimo di sei mesi.
3. La domanda di proroga dovrà essere presentata dal volontario che vi abbia interesse con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del periodo inizialmente autorizzato, pena la irricevibilità della domanda.
4. L'autorizzazione alla proroga è assoggettata alle stesse procedure amministrative di cui al comma 4 dell'art. 2.

Art. 12
(Informazioni)

1. Per ogni altra informazione e disposizione i volontari potranno rivolgersi agli uffici dell'Unità Operativa Amministrativa.

Art. 13
(Norma transitoria)

1. Il presente Regolamento si applica dal giorno successivo alla data di adozione della Determinazione di approvazione da parte del Direttore Generale anche alle frequenze già in corso.
2. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni già accordate, anche se concesse in modo difforme dalle disposizioni degli articoli precedenti.